

COMUNE DI CASLINO D'ERBA

PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO

DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Area utenza
- Art. 4 – Modalità di gestione
- Art. 5 – Funzionamento

PARTE I

IL SERVIZIO

CAPO I – Norme per l'accesso

- Art. 6 – Domanda di iscrizione
- Art. 7 – Domanda d'iscrizione al servizio incompleta

CAPO II – Norme in materia di pagamento

- Art. 8 – Tariffe di contribuzione
- Art. 9 – Iscrizione nel corso dell'anno
- Art. 10 – Sospensione utenza
- Art. 11 – Disdetta
- Art. 12 – Rimborso tariffe pagate
- Art. 13 – Sospensione servizio

CAPO III – Percorsi, fermate e orari

- Art. 14 – Piano di trasporto
- Art. 15 – Determinazione dei percorsi, fermate e orari
- Art. 16 – Osservanza dei luoghi e orari di fermata

PARTE II

SOGGETTI

CAPO I – Norme di comportamento

- Art. 17 – Comportamento degli alunni durante il trasporto
- Art. 18 – Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni

CAPO II – Norme in materia di responsabilità

- Art. 19 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio
- Art. 20 – Responsabilità dei genitori degli alunni
- Art. 21 – Assicurazioni e responsabilità Amministrative

PARTE III

TRASPORTI INTEGRATIVI, DURATA REGOLAMENTO, MODIFICHE

- Art. 22 – Uscite scolastiche
- Art. 23 – Modifiche del regolamento e durata

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico tramite scuolabus di proprietà del Comune nell'ambito del territorio comunale di Caslino d'Erba, per le scuole Primaria e dell'Infanzia e del territorio Comunale di Pontelambro per la scuola secondaria di primo grado.

E' istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.

Il servizio di trasporto è assicurato dal Comune di Caslino d'Erba, tenendo conto dei seguenti punti:

- conformità alla normativa vigente in materia, Decreto Ministeriale 31/1/97;
- programmazione annuale e individuazione delle fermate con riferimento all'estensione territoriale, alla dislocazione dei plessi scolastici e ai quartieri urbani;
- economicità, efficacia e efficienza;

Art. 2

Finalità

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, fino alla scuola dell'obbligo.

Il servizio è fornito dall'Amministrazione Comunale solo a richiesta dell'utente, da e per le scuole dell'Infanzia, Primaria del territorio comunale e Secondaria di primo grado del territorio comunale di Pontelambro.

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare il proprio automezzo per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione a iniziative didattiche educative scolastiche ed extrascolastiche, a competizioni sportive, attività turistiche culturali.

Art. 3

Area di utenza

Per l'ammissione al servizio occorre essere:

- iscritti presso le scuole: dell'Infanzia, Primaria del Comune di Caslino d'Erba o Secondaria di primo grado di Ponte Lambro,
- residenti in Caslino d'Erba.

Nel caso di domanda del servizio per utenti non residenti nel comune di Caslino d'Erba ma residenti in aree limitrofe alle fermate effettuate dallo scuolabus di cui all'art.15, il servizio potrà essere garantito solo se non crea disfunzioni organizzative e comunque in coda alle domande per utenza naturale, previa valutazione del Responsabile del Servizio in merito alla validità delle ragioni adottate.

Art. 4

Modalità di gestione

Il servizio, improntato secondo criteri di qualità, efficienza ed economicità, è gestito in economia dall'Ente mediante l'utilizzo esclusivo di scuolabus di proprietà comunale e personale proprio.

Per gli alunni della scuola dell'Infanzia è assicurata sempre la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus così come stabilito dal Decreto Ministeriale 31/1/97.

Art.5

Funzionamento

Il funzionamento del servizio è assicurato dal Comune di Caslino d'Erba, utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.

Nella preparazione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e richieste formulate dagli Organi Collegiali della scuola e dalla Direzione Scolastica.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti;
- b) fissare i tragitti e i punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze degli utenti e della sicurezza stradale;
- c) i tempi di percorrenza del servizio sono garanti di efficacia ed efficienza attraverso un adeguamento ai differenti orari d'ingresso ed uscita degli alunni dietro accordi con le organizzazioni scolastiche.

Qualora si dovessero verificare scioperi del personale addetto al servizio o del personale scolastico, per cui le entrate o uscite presso le sedi scolastiche fossero posticipate, il servizio non verrà garantito, se non in casi eccezionali e previa disponibilità di mezzi e personale.

PARTE I

IL SERVIZIO

CAPO I

Norme per l'accesso

Art.6

Domanda d'iscrizione

Sono tenuti a presentare domanda d'iscrizione, sia coloro che intendono fruire del servizio per la prima volta sia coloro che intendono confermarlo, entro il 31 LUGLIO di ogni anno utilizzando l'apposito modulo che sarà recapitato ai potenziali utenti affinché l'Amministrazione Comunale possa stabilire sulla base delle domande pervenute, i percorsi, gli orari e le fermate.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di aver preso visione del presente regolamento (un estratto sarà consegnato alle famiglie in allegato alla lettera di presentazione del servizio) e di accettarne tutte le condizioni senza eventuali riserve.

Il presente regolamento sarà disponibile presso gli uffici comunali e sul sito del comune www.comune.caslinoderba.co.it

Art. 7

Domanda d'iscrizione al servizio incompleta

Qualora la domanda pervenga mancante dell'indicazione di un elemento in essa previsto, ritenuto essenziale, l'ufficio preposto del Servizio Trasporti del Comune di Caslino d'Erba, se ritenuto necessario, deve richiederne, tramite lettera, l'integrazione.

La domanda non sarà accolta se entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera riguardante l'inadempienza, non sia pervenuto quanto richiesto.

Qualora la domanda d'iscrizione al servizio trasporti pervenga oltre la data stabilita, essa sarà accettata con riserva si farà riferimento al successivo art. 9.

CAPO II

Norme in materia di pagamento

Art. 8

Tariffe di contribuzione

La Giunta Comunale fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere.

In base alle esigenze di bilancio e a eventuali proposte per l'omogeneizzazione dei costi del trasporto scolastico, nel determinare l'entità delle tariffe si terrà conto:

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado

- trasporto giornaliero due Andata e due Ritorno (quattro viaggi)
- trasporto giornaliero A/R (due viaggi)
- una sola corsa giornaliera (solo andata o solo ritorno)

Detrazione per ogni figlio successivo al primo:

Detrazione del 50% sull'importo della tariffa per il secondo figlio

Esenzione per il terzo figlio.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite i bollettini inviati dal comune entro le scadenze prefissate. Si provvederà in caso di ritardo del pagamento a inviare una lettera di sollecito.

In caso di ritardi del pagamento vengono applicate le seguenti sanzioni:

- 5% per pagamenti fino al mese successivo alla scadenza;
- 20% per pagamenti avvenuti oltre.

Art. 9.

Iscrizione nel corso dell'anno

Nel caso l'iscrizione al servizio avvenga ad anno scolastico già avviato, si procederà ad ammissione su accertata disponibilità del posto.

La quota da pagare farà riferimento al mese in cui è stata prodotta la domanda e sarà determinata in rapporto ai mesi futuri, con incremento di 1/10 della quota annuale, (ad esempio a settembre gli 11/10 della tariffa corrispondente, a ottobre i 10/10 etc.) e con riferimento all'art. 8 di questo regolamento. Saranno valutati separatamente casi eccezionali quali trasferimenti etc.

Art. 10

Sospensione dell'utenza

La mancanza d'iscrizione e l'irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano, se non sanate entro il mese successivo, la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 11

Disdetta

Il soggetto ammesso al servizio può rinunciarvi presentando apposita comunicazione scritta al Comune di Caslino d'Erba, servizio trasporti scolastici, un mese prima della cessazione di fruizione del servizio di trasporto.

Art.12

Rimborso di tariffe pagate

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso d'impossibilità a eseguire il servizio per un periodo inferiore a quindici giorni, per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione del servizio su richiesta dell'utente prima della fine dell'anno scolastico se non per motivo di trasferimento.

Art.13

Sospensione del Servizio

Il servizio di trasporto scolastico potrebbe essere sospeso per cause di forza maggiore e in casi eccezionali quali le avverse condizioni atmosferiche e/o calamità naturali.

Se nevicata fin dalla mattinata o se avesse nevicato durante la notte, non sarà garantito il servizio sia di entrata sia di uscita;

CAPO III

Percorsi, fermate e orari

Art. 14

Piano di trasporto

L'Amministrazione Comunale, con proprio personale, provvederà ogni anno alla revisione del piano generale di trasporto al fine di verificare la sussistenza di condizioni di assoluta sicurezza concernente i percorsi.

Il piano annuale di trasporto, approvato dalla G.M., in conformità alle vigenti normative sulla circolazione stradale, comprenderà l'indicazione degli orari e delle fermate sulle strade principali atte a coprire il tragitto verso le scuole e ritorno.

Art. 15

Determinazione di percorsi, fermate e orari

I percorsi, le fermate e gli orari sono determinati lungo strade comunali e provinciali in funzione del rispetto delle norme del Codice della Strada.

La determinazione dei percorsi e delle fermate è stabilita, in base alle richieste ed esigenze degli utenti. Sarà cura dell'amministrazione comunale provvedere alla comunicazione di variazioni temporanee del percorso a causa di lavori e/o impedimenti della rete stradale.

Art.16

Osservanza dei luoghi e degli orari di fermata da parte dei genitori

E' responsabilità del genitore o del suo delegato, essere puntualmente presente alle fermate opportunamente segnalate, almeno 5 minuti prima dell'arrivo dello scuolabus per vigilare sul ritorno dei ragazzi nelle abitazioni e sulla loro salita nell'automezzo assicurando quindi la loro presenza anche in caso di possibile ritardo dello scuolabus stesso. I genitori devono attendere sul lato destro del senso di marcia dello scuolabus. Ove il genitore o suo delegato maggiorenne fosse impossibilitato a prendere il ragazzo, dovrà tempestivamente avvisare l'ufficio comunale e comunque, in assenza dei genitori, l'alunno dovrà restare sullo scuolabus sino al termine del servizio per poi essere riportato presso la sede comunale dei Vigili Urbani dove un genitore o suo delegato dovrà prelevarlo, fornendo motivazione di tale mancanza, qualora non lo avesse già fatto preventivamente.

Questo inconveniente potrà verificarsi fino a tre volte, dopodiché il bambino non sarà più

trasportato.

Il genitore dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il figlio sia in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo responsabile comunque del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. Tale possibilità è esclusa per i bambini della scuola dell'Infanzia.

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Ogni comunicazione per autisti in merito a variazioni di discesa da quella sottoscritta con l'iscrizione, dovrà essere compilata su apposito modulo e sottoscritta dal genitore e consegnata all'Ufficio Trasporti Scolastici.

PARTE II SOGGETTI

CAPO I

Norme di comportamento

Art. 17

Comportamento degli alunni durante il trasporto

Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:

- 1) appoggiarsi alle portiere e ai cristalli;
- 2) gettare oggetti dai finestrini dello scuolabus;
- 3) stare in piedi durante la marcia e le manovre dello scuolabus;
- 4) abbandonare i propri effetti all'interno dello scuolabus, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
- 5) danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati, e mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
- 6) tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.

Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno, è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà, cui viene richiesto il risarcimento del danno.

E' fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti dello scuolabus non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

L'autista non è tenuto a segnalare l'arrivo o la fermata dello scuolabus tramite segnale acustico.

Art. 18

Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni

Gli autisti dello scuolabus sono tenuti al rispetto dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e devono provvedere ad un moderato richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne viola il rispetto, compatibilmente e subordinatamente alla funzione della guida.

Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti devono tempestivamente segnalare il fatto all'Ufficio trasporti, il quale avvertirà la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

Nel caso il comportamento dell'alunno non mutasse ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, si provvederà, previa comunicazione alla famiglia, alla sospensione del servizio per cinque giorni consecutivi. Qualora tale comportamento non idoneo non cessasse, potrà essere disposta l'espulsione dell'alunno dal servizio, senza rimborso della tariffa versata.

CAPO II

Norme in materia di responsabilità

Art.19

Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Gli autisti comunali ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

Gli autisti sono tenuti ad avere la massima cura degli automezzi e degli strumenti ed attrezzature affidate loro e a rispettare gli orari prestabiliti.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate. Hanno inoltre il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino alla discesa presso la scuola, o quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori, o loro delegati maggiorenni.

Non risponderà invece di quelle situazioni di pericolo nelle fasi precedenti o successive al trasporto che siano determinate da causa diversa attribuibile alla potenziale vittima o a terzi.

La responsabilità del vettore che preleva l'alunno al termine delle lezioni scolastiche sussiste nel mero ambito del trasporto che ha conclusione con la discesa dell'utente alla fermata stabilita.

Art. 20

Responsabilità dei genitori degli alunni

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti maggiorenni da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 21

Assicurazioni

L'Amministrazione curerà che tutti i trasportati, i mezzi e gli autisti siano coperti da idonea polizza assicurativa, rinunciando espressamente ad azioni di rivalsa nei confronti degli autisti per danni connessi allo svolgimento del servizio trasporto scolastico, salvo quelli derivanti da condotta dolosa degli autisti stessi.

PARTE III

TRASPORTI INTEGRATIVI

Art. 22

Uscite scolastiche

I trasporti in favore di scolaresche delle scuole di cui all'art. 1, che intendano effettuare uscite di studio nell'ambito del territorio comunale e in località poste a breve distanza, che non pregiudichino, a causa della durata del servizio, la non ottemperanza a garantire i tradizionali servizi, potranno essere effettuate con i mezzi ed il personale comunale previo accordi con l'ufficio comunale responsabile del servizio.

Sarà cura dell'istituzione scolastica provvedere agli eventuali obblighi di copertura assicurativa degli alunni ed accompagnatori.

In casi di situazioni di emergenza e/o contingenti che richiedano l'opera degli autisti nell'arco della

giornata lavorativa, le uscite saranno sospese.

Della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Le uscite saranno gratuite-

Sarà consentita l'uscita dello scuolabus fuori comune a seconda della disponibilità della giornata;

In caso di concomitanza di richieste pervenute da più classi o ordini di scuole nella stessa giornata, si seguirà un ordine di preferenza cronologico;

- le Direzioni delle scuole dovranno redigere anticipatamente un piano globale delle uscite, da presentare entro il 31 ottobre agli uffici di competenza al fine di permettere una programmazione del servizio trasporti e evitare sovrapposizioni, sarà comunque possibile apportare cambiamenti al programma da comunicare almeno 15 giorni prima dell'uscita prevista;

Art. 23

Durata, modifiche del regolamento

Il seguente regolamento ha durata quinquennale e in ogni caso resterà in vigore sino a quando non sarà modificato.

Ogni modifica al regolamento deve essere approvata dal Consiglio Comunale.